

Nelle società non quotate non finanziarie, la diffusione di tale comitato è limitata, perché è spesso sufficiente un unico organo di vigilanza (collegio sindacale), oltre al CdA³¹. È frequente, pertanto, che il comitato controllo e rischi sia, di fatto, incorporato all'interno del CdA, senza la costituzione di un organo apposito³². Nelle banche non quotate, invece, la diffusione del comitato è maggiore ed esso tende ad avere un ruolo più ampio, in quanto le decisioni strategiche sono connesse con la gestione del rischio.

Box 1 Il ruolo del comitato rischi nelle banche

In ambito bancario, la necessità di presidiare il controllo sulle decisioni strategiche verte principalmente intorno alla gestione del rischio a cui la banca è esposta, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche, i necessari presidi³³. Un organo fondamentale, in tal senso, è il Comitato rischi,

³¹ Tale scelta può essere dovuta alla necessità di non avere troppi organi che esercitino le medesime funzioni.

³² Sui compiti del comitato rischi e controllo interno nelle società non quotate, si veda quanto scritto dalla società di revisione Grant Thornton. Tale società ha anche identificato, in un recente rapporto, le principali sfide del comitato nelle società non quotate. Le sfide identificate sono le seguenti: continuo aggiornamento sulle sfide politiche ed economiche attuali (es: con riferimento ai rischi derivanti dalle politiche macro fiscali e monetarie); gestire le principali modifiche derivanti da nuove leggi e regolamentazioni contabili; controllare i rischi associati ai processi/procedure informatiche; implementare strumenti di data-analytics; comprendere i rischi associati ai passaggi generazionali ed, infine, valutare l'assetto di governo e controllo aziendale in merito a specifici aspetti quali, ad esempio, il controllo operativo e legato alla reportistica, le attività di due diligence. (Grant Thornton, 2017, *Private Company Audit Committee Outlook*). Dunque, emerge un insieme di compiti del comitato più ampio di quelli strettamente attinenti il controllo interno e rischi, definiti da vari codici di autodisciplina con riferimento alle società quotate.

³³ La gestione del rischio rappresenta il motore principale per la creazione di valore, la competitività e la redditività. Si veda, in proposito, D'Onza G. (2008), *Il sistema di controllo interno nella prospettiva del risk management*, Giuffrè, Milano., pp. 100-101. Il risk management in qualità di organo di controllo di seconda linea (*second line of defence*) ha l'obiettivo di identificare, monitorare e gestire diverse tipologie di rischio, identificate anche dalla Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, tra i quali vi è anche il rischio strategico, cioè il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo (Circolare Banca d'Italia 285/2013). Si veda anche Caprio G., Levine R. (2002), *Corporate governance in finance: Concepts and international observations*. Financial sector governance: The roles of the public and private sectors, p. 1; Allen F., Carletti E. (2008), *The role of banks in financial system*, Oxford Handbook of Banking, Oxford University Press, p. 39; Ossola G., Giovando G., Crovini C. (2017), *Corporate and Risk Governance: Key-Drivers for Value Creation and Growth. The Case of Credit Cooperative Banks*, Review of Business Research, vol. 17, n. 2, p. 14; Basel Committee on Banking Supervision (2010), *Principles for Enhancing Corporate Governance* (Bank for International Settlements, Basel, Switzerland, October), p. 5; Basel Committee on Banking Supervision (2015), *Corporate Governance Principles for Banks*, Bank for International Settlements, Basel, Switzerland, July, p. 3; Bocchino U., Ossola G., Giovando G., Venuti F. (2013), *Il bilancio delle banche*, Giuffrè, Milano, pp. 10-15; Ossola G. (2005), *Gli schemi del bilancio*

che svolge funzioni di supporto in materia di rischi e sistema di controlli interni per tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché l'organo con funzione di supervisione strategica possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del RAF (Risk Appetite Framework)³⁴ e delle politiche di governo dei rischi.

Inoltre il Comitato Rischi verifica la corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF, presidiando anche la corretta definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie in materia di rischi.

Il comitato rischi valuta inoltre il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato, e a tal fine si coordina con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e con l'organo di controllo. Ciò per supportare e tutelare l'attività degli amministratori, che sono di fatto responsabili per la veridicità e correttezza del reporting aziendale.

Considerato che il rischio rappresenta il *core business* dell'attività bancaria³⁵, è altresì necessario che il Comitato Rischi individui, avvalendosi del contributo del comitato nomine, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare.

Infine, ferme restando le competenze del CdA, il Comitato rischi accerta che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della banca siano coerenti con il RAF (Risk Appetite Framework).

A parere di chi scrive, è utile avere tale comitato solo laddove le dimensioni, complessità aziendale o peculiari precedenti avvenimenti (es: frodi contabili) siano tali da richiedere un controllo più stringente sulla rendicontazione contabile dell'azienda.

Il ruolo più importante di controllo, nelle società non quotate, è svolto dal collegio sindacale, principale organo di vigilanza nominato dall'assemblea dei soci³⁶. Esso ha, come principale incarico, quello di verificare che l'operato degli amministratori sia in linea con quanto prefissato dalla legge, dallo statuto e con i principi di corretta amministrazione, nonché quello di monitorare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile,

d'esercizio degli enti creditizi, Giuffrè, Milano pp. 8-10; Ossola G. (2000), *I bilanci degli enti finanziari*, Giuffrè, Milano, pp. 5-7; Masera R. S. (2006), *La Corporate Governance delle banche*, il Mulino, Bologna, pp. 20-22.

³⁴ Ossola G., Giovando G., Crovini C. (2016), *The risk management function: the case of a group of Italian credit cooperative banks*, in *Risk management: perspectives and open issues. A multidisciplinary approach*, McGraw-Hill, London, p. 213. Sull'importanza della definizione del Risk Appetite Framework si veda Power M. (2009), *The risk management of nothing*, Accounting, Organisations and Society, vol. 34, n. 6-7, p. 851.

³⁵ Allen F., Santomero A. M. (1997). *The theory of financial intermediation*, Journal of Banking & Finance, vol. 21, n. 11-12, p. 1463; Allen F., Santomero A. M. (2001). *What do financial intermediaries do?* Journal of Banking & Finance, vol. 25 n. 2, p. 272.

³⁶ Nelle società non quotate, è anche prevista la figura del sindaco unico, per le società a responsabilità limitata. Si veda l'art. 2477 c.c.